

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 09/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30105-carte-di-pagamento-tipo-bancomat-e-servizi-bancari-on-line-home-banking-la-responsabilit-per-le-operazioni-contestate>

Autore: Erolì Massimo

Carte di pagamento tipo “bancomat” e servizi bancari on line (home banking): la responsabilità per le operazioni contestate



SENTENZA 3834/2009
CRONOLOGICO 16660
REPERTORIO 9978

TRIBUNALE DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

Il giudice

Luca Minniti

Rilasciate n. 1
copie diritti esatti €
mezzo marche
Euro 12,00

19 MAG. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **6679** del ruolo generale
per gli affari contenziosi dell'anno **2006**, posta in deliberazione
all'udienza del **19 giugno 2008**
e vertente

TRA

Euan Canto Raymundo Jose,

elettivamente domiciliato in Firenze , via Bietoletti n. 21 presso lo
studio dell'avvocato Eva Pecchioli e Daniela Gentili che lo
rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di
citazione.

PARTE ATTRICE

E

Banca Fideuram S.p.A. in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in Firenze, via S. Lavagnini 20 presso lo
studio dell'avvocato Massimo Erolì e Cesare De Fabritiis che la
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
notificato .

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento del danno per inadempimento

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti
così concludevano:

per l'ATTORE: " come in citazione (condannare la Banca Fideuram
spa per le causali di cui in premessa a rimborsare all'attore la
somma di Euro 14.222,48 ovvero quella diversa , maggiore o minore
, che risulterà di giustizia all'esito di espletando istruttoria , oltre
interessi dal dovuto al saldo effettivo . Con vittoria di spese, diritti ed
onorari e in via istruttoria come da memoria "

per la CONVENUTA: " previa necessaria CTU , rigettare tutte le
domande dell'attore e in via subordinata effettuare la
compensazione della somma di Euro 10.673,36 dovuta alla Banca
per scoperto di conto corrente con vittoria di spese ed onorari " .

B



MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte attrice espone di esser titolare di conto corrente con accesso on line , di aver riscontrato un addebito di Euro 12.000,00 risultante da un ordine di bonifico che affermava di non aver mai effettuato, si doleva del fatto che la contestazione e richiesta di chiarimenti intervenuta solo un giorno dopo l'emissione del bonifico on line (datato 14.12.2004) non aveva avuto esito benché l'ordine di bonifico aveva avuto esecuzione solo il 16.12.2004 e malgrado le numerose telefonate da egli effettuate il 15.12.2004 alla banca.

La banca convenuta si difendeva affermando che il contratto che disciplina il servizio on line ammonisce il cliente degli obblighi di conservazione dei codici di accesso e dei rischi della mancata o inidonea conservazione degli stessi ; rilevando che nei giorni immediatamente precedenti il bonifico contestato il cliente si fosse collegato da diversi punti di accesso e che il bonifico era stato effettuato mediante regolare accesso con l'uso dei tre codici , mediante accesso dagli Stati Uniti alle ore (italiane) 9,11 con ordine di bonifico emesso alle ore 9,24. Aggiungeva che dopo aver tentato vanamente di accedere nelle ore successive del 13.12.2004 e non esserci riuscito perché durante l'accesso contestato erano state cambiate le password il cliente aveva chiamato il call center solo alle 19.36 del 14 dicembre per resettare le password senza lamentare nessun problema in ordine al bonifico contestato. ; che il cliente nel

primo reclamo alla banca aveva scritto di essersi accorto dell'ammancio solo dopo il resettaggio delle chiavi di accesso ; che la banca aveva eseguito il bonifico e perso la disponibilità della somma sin dalle ore 15.30 del 14.12.2004 mentre il reclamo era pervenuto solo la mattina del 15.12.2009 giorno in cui si era attivata ottenendo dal Banco Bilbao Vizcaya la disponibilità al rimborso di Euro 7.281,54. Precisava che l'annotazione del 16.12.2009 era un evento contabile successivo alla esecuzione del bonifico che era certamente intervenuta come si ricava dal fatto che il cliente se ne era già lamentato.

Commentava infine come un'incursione fraudolenta nel sistema avrebbe consentito la sottrazione di una somma maggiore presente sul conto.

Ad avviso del giudicante la domanda è infondata e deve essere respinta sotto i due profili invocati.

In primo luogo non vi è nessun elemento di prova che consenta di ritenere che l'accesso on line e l'addebito dell'importo di cui all'ordine di bonifico contestato sia stato reso possibile dalla deficienza del sistema informatico della banca e non dalla perdita della disponibilità dei codici di accesso.

In secondo luogo la banca non è stata inadempiente nell'intervenire, una volta informata, per cercare di elidere gli effetti del bonifico già integralmente eseguito.

In primo luogo deve rilevarsi che la testimonianza raccolta in giudizio è compatibile con entrambe le ricostruzioni delle parti. Il testimone, non senza qualche giustificabile incertezza, ha identificato nel 13 o 14 dicembre la prima richiesta di intervento via mail da parte della parte attrice, suo amico. Nel 14 e 15 dicembre le telefonate in una delle quali gli riferiva di aver ottenuto nuove passwords che gli avevano consentito di verificare la presenza del bonifico contestato.

Il teste non ha riferito, come scrive parte attrice in conclusionale, che il signor Euan aveva saputo dalla banca per telefono del bonifico ma ha confermato che la notizia del bonifico l'aveva percepita on line una volta ottenuto le nuove passwords.

Il sistema di gestione on line dei conti correnti, come descritto dalla banca, è un sistema testato e che non risulta aver subito effrazioni. Non vi è in atti, non è stata offerta né richiesta, alcuna prova del funzionamento difettoso del sistema di protezione.

L'allegazione di parte attrice è rimasta del tutto generica e la descrizione del funzionamento del sistema, in astratto e nel caso concreto, ha trovato conferma nelle risultanze documentali (registrazioni elettroniche) di parte convenuta.

Sotto il secondo profilo quello relativo all'inadempimento della banca consistente nella mancata protezione del cliente al quale si sarebbe dovuto riaccreditare la somma il giudice rileva che risultano i seguenti fatti. Dopo che l'ordine di bonifico viene emesso il

13.12.2004 alle ore 9.24 ora italiana (circostanza pacifica) il cliente certamente di persona (perché accede da postazione fissa da lui spesso in passato utilizzata per operazioni non sconosciute) prova ad accedere con password non corrette alle ore 21.13 ora italiana . Il signor Euan chiama il call center solo il 14 dicembre alle 19.36 (telefonata registrata) ottiene le nuove password senza lamentarsi del bonifico che verosimilmente non può conoscere perché (secondo la sua stessa ricostruzione) lo scopre solo accedendo con le nuove password. Il signor Euan con le nuove password accede il 14.12.2004 alle ore 21.13 ora italiana, la circostanza è pacifica. Essendo gli uffici chiusi le prime rimostranze non possono esser state mosse alla banca prima della mattina del 15.12.2004 quando la banca aveva già dato esecuzione all'ordine di bonifico come si evince dal doc. 18 di parte convenuta e dal fatto che l'addebito di cui al bonifico ha valuta del 14.12.2004.

Per tali motivi la banca poteva e doveva chiedere al destinatario del bonifico la restituzione della somma e tale richiesta è stata effettuata per conto del cliente. Poteva e doveva trasmettere la risposta e tale comportamento ha tenuto trasmettendo la disponibilità a restituire il minore importo non accettato. Ma non era e non è tenuta a rispondere per la mancata restituzione dell'intero importo , né a rimborsare le spese che il signor Euan avrebbe sostenuto per

recarsi in Italia a perorare la richiesta che nel presente provvedimento si accerta come non fondata.

Le spese della causa seguono il principio di soccombenza secondo i canoni ordinari di giudizio con conseguente condanna del signor Euan Canto Raymundo José a rifondere le spese giudiziali della Banca Fideuram SpA, spese che si liquidano in Euro 1.800,00 per onorari, in Euro 1.500,00 per diritti , oltre I.V.A. e Cap e spese generali.

IL TRIBUNALE

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Euan Canto Raymundo Jose nei confronti di Banca Fideuram SpA:

- rigetta la domanda,
- condanna Euan Canto Raymundo Jose a rifondere a Banca Fideuram SpA le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.800,00 per onorari, in Euro 1.500,00 per diritti , oltre I.V.A. e Cap e spese generali.

Così' deciso in Firenze il 2.12.2009

dott. Luca Minniti

giudice



TRIBUNALE DI ROMA
XI SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 13750/08

Proc. 5681/08
Rep. 10838/08

Il giudice, d.ssa Paola Agresti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 73525/05 R.G.A.C.,
promossa

DA

Stefano Profazi elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 34 presso lo studio dell'avv. Margherita Manna, in virtù di procura a margine della comparsa di riassunzione;

ATTORE

CONTRO

Banca Fideuram S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Faleria 37, in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione notificato;

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento danni per inadempimento

Svolgimento del processo

Con comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c., preceduta dalla dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace precedentemente adito con la quale quest'ultimo aveva rimesso la causa davanti a questo Tribunale, Stefano Profazi conveniva in giudizio Banca Fideuram S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale, alla restituzione della somma di € 1.678,36, oltre interessi al tasso legale maturati sul solo capitale dalla data del



pagamento fino al soddisfo, nonché al pagamento della somma di € 2.000,00, quale risarcimento del danno subito; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA CPA e spese generali.

Deduceva l'attore: che in data 13 marzo 2003, intorno alle ore 14, all'interno del locale Mc Donald's di piazza Sturzo, subiva il furto del proprio portafoglio, contenente la carta Bancomat emessa da Fideuram S.p.A; che il reato veniva tempestivamente denunciato alla stazione dei carabinieri di Torino Nord e lo stesso attore provvedeva a bloccare il bancomat, attraverso il servizio telefonico della banca, alle ore 15:12; che tuttavia, tra le ore 14:20 e le 14:23, venivano effettuati sei prelievi da 250 € ciascuno, nonché due pagamenti a mezzo POS per € 178,36. Deduceva inoltre che, avendo sempre custodito a memoria il codice PIN, quest'ultimo era stato probabilmente identificato mediante un' apparecchiatura elettronica installata sullo sportello ATM per consentire all'autore del furto di copiare i codici delle carte inserite; che, pertanto, appariva evidente la responsabilità della convenuta, la quale si sarebbe dovuta avvedere dell'uso improprio della carta, provvedendo a bloccare il prelievo dal conto.

Si costituiva in giudizio Banca Fideuram spa chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese, competenze ed onorari, deducendo l'infondatezza della pretesa, non essendo il caso di specie riconducibile ad una eventuale clonazione di bancomat, essendo stata utilizzata la carta di debito originale; che, invece era configurabile una responsabilità dello stesso Profazi, il quale non aveva ottemperato all'obbligo previsto dalle condizioni contrattuali di custodire con cura la carta ed il codice personale; che lo stesso aveva comunicato il furto non immediatamente, ma solo alle 15:12.

La causa, istruita esclusivamente con produzione documentale, veniva, infine, tenuta in decisione all'udienza del 20/3/08 sulle conclusioni di tutte le parti costituite, come sopra precisate, con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 cpc, per il deposito delle difese scritte.

Motivi della decisione

Le domande sono infondate e vanno pertanto rigettate.

Occorre in primo luogo osservare che una eventuale clonazione della carta bancomat, la quale potrebbe far sorgere una responsabilità della convenuta, appare inverosimile nel caso di specie.



Come noto, infatti, la clonazione presuppone sempre una duplicazione della carta (di credito o bancomat) ad opera di chi intende farne un uso illecito, che può avvenire secondo varie modalità, come ad esempio l'utilizzo presso lo sportello ATM di un lettore dei dati magnetici della carta posizionato sopra a quello dove la stessa carta viene normalmente inserita, unitamente all'utilizzo di una microcamera per carpire il codice segreto digitato dal cliente, oppure in altri casi usando una seconda tastiera posizionata sopra quella dello sportello e dotata di un sistema di decrittazione del codice digitato.

Nel caso di specie, invece, l'attore ha subito il furto dell'originale della carta, la quale è stata poi utilizzata dall'autore del reato per effettuare prelievi presso gli sportelli: è quindi evidente che non può essersi trattato di una clonazione, in quanto attraverso il procedimento sopra descritto, gli autori di questo tipo di illecito sono in grado di creare una nuova carta, identica all'originale, con la quale possono effettuare prelievi, senza quindi che per gli stessi sia necessario sottrarre la tessera al titolare.

Ciò posto, sono invece ravvisabili profili di responsabilità colposa dello stesso attore il quale in primo luogo, non ha ottemperato al dovere di custodire con cura la carta ed il codice personale segreto, previsto dall'art. 13, ottavo comma delle condizioni contrattuali; inoltre, ha richiesto con ritardo, solo alle ore 15:12, orario pacifico tra le parti, il blocco della carta, ovvero dopo un'ora e 12 minuti dal furto, lasciando colposamente un certo lasso di tempo durante il quale l'autore del reato ha potuto effettuare i vari prelievi.

Non è invece possibile riscontrare una concorrente responsabilità della banca, come dedotto da parte attrice, la quale sostiene che i 6 prelievi consecutivi da 250 € effettuati presso lo sportello avrebbero dovuto indurre la convenuta al blocco della carta, in quanto risulterebbe anomala la condotta del cliente il quale, anziché presentarsi direttamente allo sportello dell'istituto di credito e prelevare l'intera somma a mezzo di un c.d. assegno di cassa, preferisca effettuare sei prelievamenti, più dispendiosi, di 250 €: risulta infatti, come del resto eccepito da parte convenuta, che prelievi effettuati presso i bancomat della stessa banca Fideuram non comportano l'applicazione della commissione, la quale è invece prevista per prelievi presso sportelli di altre banche (cfr doc. all. 5 e 6 del fascicolo di Fideuram spa davanti al G.d.P.). E' quindi plausibile che un cliente preferisca prelevare autonomamente la somma necessaria piuttosto che entrare all'interno dell'istituto, non potendo ciò costituire una condotta del tutto anomala, tale da dover indurre nella banca il sospetto di

un indebito utilizzo della carta, oltretutto tenuto conto che verosimilmente, durante l'orario in cui sono stati eseguiti le operazioni di prelievo (14:20-14:23) gli sportelli erano chiusi al pubblico.

Esclusa, dunque, una responsabilità della convenuta, vanno conseguentemente rigettate le domande proposte.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- a) Rigetta integralmente le domande proposte da Stefano Profazi nei confronti di Banca Fideuram S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore;
- b) Condanna Stefano Profazi al rimborso delle spese di lite in favore di Banca Fideuram S.p.A. che liquida in € 1.000 di cui € 600,00 per onorari e € 400,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, in data 19/6/08

Il giudice
d.ssa Paola Agresti

La minuta di questa sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio Petra Giunti

Il Funzionario di Cancelleria
Dot.ssa VANNA MAZZA



Il Funzionario di Cancelleria
Dot.ssa VANNA MAZZA